



REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13.08.2026)

Art. 1 Indizione elezioni

1. Il Direttore in carica, a termine dell'art. 12 dello Statuto di Autonomia dell'Accademia, indice le elezioni, fissando la data delle stesse e dell'eventuale ballottaggio.
2. Il Direttore, contestualmente all'adozione del provvedimento che indice le elezioni, convoca il Consiglio Accademico competente a nominare i docenti, tre titolari e due supplenti, destinati a comporre la Commissione elettorale. I candidati alla carica non possono far parte della Commissione elettorale.

Art. 2 Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta a tutti i docenti in servizio presso l'Accademia con incarico a tempo indeterminato, nonché ai docenti supplenti annuali su posti in organico disponibili e vacanti.
2. L'elenco di tutti gli aventi diritto al voto è pubblicato all'Albo on line dell'Accademia, a cura del Direttore Amministrativo, entro 15 giorni antecedenti la data delle elezioni. Detto elenco dovrà restare pubblicato all'Albo fino al termine delle operazioni elettorali.
3. Eventuali errori od omissioni nell'elenco del corpo elettorale attivo possono essere corretti, a richiesta di chiunque ne abbia interesse, su conforme delibera della Commissione elettorale, fino alla chiusura del seggio elettorale.

Art. 3 Elettorato passivo

1. Il Direttore è eletto tra i docenti di ruolo titolari di cattedra, appartenenti anche ad altre Istituzioni AFAM, con un'anzianità di almeno 6 (sei) anni nel ruolo, in possesso di particolari e comprovati requisiti di esperienza professionale e di direzione, acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.



**Accademia
di Belle Arti
di Carrara
dal 1769**

2. È altresì necessario:

- a) Non essere incorso, nel triennio precedente alla data di presentazione della candidatura, in sanzioni disciplinari di gravità superiore al rimprovero scritto;
- b) Non aver riportato, nel triennio precedente alla presentazione della candidatura, condanne in giudicato per delitti dolosi;
- c) Non versare in situazioni di conflitto di interesse secondo la normativa vigente.

3. Coloro i quali aspirano ad essere candidati e che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità sopra determinati, dovranno presentare la propria candidatura, corredata da curriculum "vitae et studiorum" e dal programma che l'aspirante candidato intende realizzare se eletto Direttore, esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- a) Presentazione diretta dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 presso l'Ufficio Protocollo dell'Accademia (via Roma n. 1, Carrara), che ne rilascia ricevuta;
- b) Invio a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Commissione Elettorale per l'Elezion del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, via Roma n. 1, 54033 Carrara. In tal caso, ai fini della verifica del rispetto dei termini, farà fede il timbro postale. La dichiarazione deve tuttavia essere obbligatoriamente anticipata mediante email all'indirizzo protocollo@accademiacarrara.it, entro i termini previsti dal bando;
- c) Solo nel caso in cui il candidato sia in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, è consentito l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Accademia accademiabellearticarrara@pec.it.

Tali documenti saranno esposti ed affissi all'Albo dell'Accademia a cura del Direttore Amministrativo e pubblicati all'Albo on line, a disposizione degli elettori, in apposito spazio pubblico dedicato alle attività elettorali nel corso dell'intero periodo di svolgimento delle procedure elettorali, fino all'elezione del Direttore.

4. L'aspirante dovrà allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, compilata e formalizzata ai sensi delle norme vigenti, nella quale dichiara il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al presente Regolamento.

5. La candidatura, compilata e corredata come sopra, indirizzata alla Commissione Elettorale, deve pervenire entro e non oltre la scadenza contenuta nel bando.

Art. 4 Commissione elettorale



1. La Commissione elettorale, composta da tre docenti titolari e due docenti supplenti, viene designata dal Consiglio Accademico e nominata dal Direttore in carica; essa individua, al proprio interno, il Presidente e il segretario.
2. La Commissione elettorale, per l'attuazione dei propri compiti ha diritto a strumenti, luoghi, servizi dell'Accademia e può fruire della collaborazione degli uffici amministrativi. Essa verifica la sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati e garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto.
3. La Commissione elettorale provvede ai seguenti adempimenti:
 - a) Verifica l'ammissibilità delle candidature, in relazione al possesso dei requisiti necessari ai sensi del D.P.R. 132/2003, dello Statuto di autonomia dell'Accademia e del presente Regolamento;
 - b) Entro i cinque giorni successivi al termine di presentazione delle candidature, pubblica l'elenco dei candidati all'Albo della sede dell'Accademia e sull'Albo on line, ove lo stesso resterà affisso fino al giorno di chiusura delle operazioni elettorali;
 - c) Esamina eventuali ricorsi, che dovranno essere presentati entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione all'Albo dell'elenco dei candidati di cui alla lettera b), comunicando l'esito entro due giorni successivi alla produzione del ricorso;
 - e) Assicura il corretto svolgimento delle procedure di votazione;
 - f) Risolve, a maggioranza, eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale;
 - g) La Commissione elettorale redige il verbale delle proprie attività.

Art. 5 Modalità di voto

1. Il voto è personale, libero e segreto. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.
2. A ciascun avente diritto al voto saranno trasmesse le credenziali di accesso (login e password) per accedere alla piattaforma Eligo, attenendosi alle procedure previste per la modalità di voto telematico/online.
3. L'elettore privo di idoneo dispositivo elettronico potrà esercitare il proprio diritto di voto avvalendosi di apposita postazione informatica messa a disposizione dall'Accademia.

Art. 6 Dell'elezione

1. Le operazioni di voto si svolgono nella giornata fissata e secondo le modalità



stabilite nel Provvedimento di indizione.

2. Risulta eletto il candidato che nel corso della prima votazione riporta la maggioranza assoluta dei voti degli elettori (cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto). Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione.
3. Il ballottaggio dovrà avvenire nella prima settimana utile, a partire da 3° giorno successivo al primo turno e non oltre il 10° giorno dal precedente turno. Al termine della seconda votazione sarà eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze. La seconda votazione sarà valida indipendentemente dal numero dei votanti.
4. In caso di parità verrà eletto il candidato più giovane d'età.

Art. 7 Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura del seggio. Delle operazioni di scrutinio viene dato conto in apposito verbale.
2. Sono bianche le schede che non indicano alcuna preferenza. Le schede bianche concorrono a formare il numero dei voti validamente espressi.
3. Nel verbale vengono riportati i voti conseguiti da ciascun candidato e il numero delle schede bianche. Al verbale vengono allegati i Report di scrutinio forniti dalla piattaforma Eligo.
4. Al termine delle operazioni di scrutinio il verbale è affisso all'Albo cartaceo e pubblicato all'Albo online dell'Accademia.

Art. 8 Ricorsi

1. Avverso le modalità di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio, per rettificare i voti assegnati ai candidati in caso di errori materiali, è possibile presentare ricorso alla Commissione elettorale nei cinque giorni successivi alla pubblicazione all'Albo dei risultati. La Commissione decide nei tre giorni successivi.
2. Contro le decisioni adottate dalla Commissione elettorale ai sensi dei precedenti commi è ammesso ricorso presso la competente autorità



**Accademia
di Belle Arti
di Carrara**
dal 1769

giurisdizionale.

3. Dopo cinque giorni dalla pubblicazione all'Albo dell'Accademia, i risultati delle elezioni diventano definitivi.

Art. 9

Pubblicazione dei risultati definitivi delle elezioni

Il Direttore uscente dispone la pubblicazione all'Albo dei risultati definitivi delle elezioni e trasmette al Ministero il nominativo del Direttore eletto ai fini dei conseguenti adempimenti.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo dell'Accademia.

Firmato

La Presidente

Dott.ssa Cinzia Monteverdi



Firmato digitalmente da:

Cinzia Monteverdi

Firmato il 04/09/2026 11:35

Seriale Certificato: 32617872

Valido dal 03/06/2025 al 03/06/2028

InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3